



Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 41 DEL 30/09/2020

OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.30** in sessione **Straordinaria**, in videoconferenza (Decreto Sindacale prot. 1887 del 19 aprile 2020), convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Present i	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X	
2	BIAGINI ALESSIO	X	
3	CAVICCHIOLI SUELY	X	
4	CORSI LEONARDO	X	
5	COSTANTINI SILVIA		X
6	FINESCHI ALICE	X	

		Present i	Assenti
7	FONTANA NENNI PIERPAOLO		X
8	GALGANI MATTEO	X	
9	GROTTI FRANCESCA	X	
10	PETTORALI EMMA	X	
11	SOCCI FILIPPO	X	
		9	2

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. PASQUALE MONEA** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori **CORSI SIMONE** e **CHECHI FRANCESCO**.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno. "Colgo l'occasione per riaffermare che l'Amministrazione ha un atteggiamento critico verso la gestione dei rifiuti da parte di SEI Toscana SRL. Abbiamo scritto lettere articolate per mostrare il nostro disappunto, sia a SEI Toscana SRL sia ad ATO, relativamente alla qualità del servizio e al costo dello stesso. Quest'anno c'è la possibilità di decidere le tariffe senza approvare il PEF, quindi abbiamo stabilito questa linea che non prevede aumenti per quest'anno; conseguentemente oggi confermiamo le tariffe dell'anno 2019.

In un incontro con SEI Toscana SRL di alcuni giorni fa, è stata avanzata una proposta di riorganizzazione del servizio al fine di ridurre il costo complessivo del servizio stesso."

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Filippo Socci: "La proposta che ci hanno fatto è interessante e va valutata insieme; potrebbe portarci un risparmio di € 40.000,00 attraverso una riduzione del numero dei cassonetti.

Dobbiamo risolvere il problema dell'emigrazione dei rifiuti dai Comuni limitrofi verso il nostro."

Non essendovi altri interventi in merito, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l'iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, ed, infine, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo

tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in

contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo nazionale ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura-Italia»), il cui art. 107, comma 5 ha previsto che, in deroga ai termini di approvazione del bilancio (nel frattempo prorogati al 30 settembre 2020 dall'art. 106, comma 3^{bis} D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77), ***«i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»***;

VISTA altresì la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai provvedimenti adottati dal Governo;

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Chiusdino, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione rischierebbe di minare il presupposto fondante dell'applicazione della TARI, legata non all'effettivo utilizzo del servizio, bensì all'utilizzo di immobili o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti, oltre ad incidere sulla copertura complessiva del PEF 2020, salvo l'adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il Comune;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA risulta essere stata impugnata avanti al T.A.R. del Lazio, a seguito dell'iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo nazionale e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Comune – alla luce di tali nuove disposizioni ed **in attesa di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe entro il 31 dicembre 2020** – allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore entro fine anno, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO infine l'articolo 58quinquies D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, il quale prevede che:

«all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 appare necessario variare la categoria di riferimento degli «studi professionali», per ricondurli all'interno della categoria tariffaria relativa a «banche ed istituti di credito»;

CONSIDERATO quindi che la conferma delle tariffe TARI 2020 deve tenere conto, anche in relazione alla quantificazione del conseguente gettito TARI, necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio, dell'intervenuta modifica delle categorie tariffarie relative alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale, come meglio specificate nell'Allegato B al presente atto, cui consegue l'applicazione agli «studi professionali» della tariffa relativa a «banche ed istituti di credito»;

VISTA la deliberazione di C.C. del 30.03.2019 n. 15, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI vigente;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dall'Organo di Revisione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile alla presente deliberazione, resi dal Responsabile dell'area Amministrativa/Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI 2020, il Comune di Chiusdino, visto l'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, che ha introdotto la possibilità di approvare il PEF e le conseguenti tariffe TARI entro il 31 dicembre 2020, non può che confermare, al momento attuale, l'applicabilità nel 2020 delle tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020;

- **Di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. n. 15 del 30.03.2019;


- **Di modificare** le categorie tariffarie relative alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale, come meglio specificate nell'Allegato B al presente atto, al fine di ricondurre gli *«studi professionali»* all'interno della categoria tariffaria relativa a *«banche ed istituti di credito»*, così come previsto dalla normativa;

- **Di dare atto** che tali categorie e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione TARI 2020;

- **Di riservarsi**, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà essere trasmesso dal Gestore entro fine anno, di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, fatta salva la possibilità di prevedere modalità di applicazione del conguaglio più favorevoli per i contribuenti e per il Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267



COMUNE DI CHIUSDINO
(Provincia di Siena)

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a:
<< TARI 2020 – Conferma delle tariffe anno 2019. >>.

La sottoscritta Rag. Silvia Da Frassini, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del regolamento dei controlli interni

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto.

Chiusdino, addì 24.09.2020

Il Responsabile
F.to Rag. Silvia Da Frassini

[illegible]

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a: << TARI 2020 – Conferma delle tariffe anno 2019. >>.

La sottoscritta Rag. Silvia Da Frassini, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla proposta in oggetto.

Chiusdino, addì 24.09.2020

Il Responsabile
F.to Rag. Silvia Da Frassini



Comune di Chiusdino
Provincia di Siena

Verbale n. 13/2020 del 28 settembre 2020

L'anno 2020 e questo giorno ventotto del mese di settembre è presente il Revisore dei Conti nella persona di Alessandro Miccini, al fine di procedere alle proprie attività istituzionali, in particolare pronunciandosi su quanto segue:

**IL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI CHIUSDINO**

Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012

PREMESSO

- che è stato richiesto il proprio parere sugli atti aventi ad oggetto:
 - REGOLAMENTO IMU ANNO 2020 – APPROVAZIONE
 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2020
 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 – ANNULLAMENTO DELL'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2020
 - TARI 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE ANNO 2019

VISTI

- i contenuti delle proposte di deliberazione circa le modifiche regolamentari e proposte tariffarie;

PRESO ATTO

del parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, i sottoscritti

ESPRIME

parere favorevole alle suddette proposte di deliberazione.

Firenze, 28.09.2020

ALESSANDRO MICCINI

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dr.ssa
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 12/10/2020 al 27/10/2020 Num. Rep.
485

Chiusdino, 12/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

ATTESTAZIONE DELIBERA

- ☐ La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, 12/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, 12/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PASQUALE MONEA



COMUNE DI CHIUSDINO

(Provincia di Siena)

TARIFFE TARI 2020

UTENZE DOMESTICHE

TIPOLOGIA	FISSA €	VARIABILE €
A1 - Famiglia 1 componente	0,88	56,24
A2 - Famiglia 2 componenti	1,03	95,83
A3 - Famiglia 3 componenti	1,16	122,45
A4 - Famiglia 4 componenti	1,24	159,72
A5 - Famiglia 5 componenti	1,31	191,66
A6 - Famiglia 6 o più componenti	1,36	218,28
ANR 70 - Abit. non residenti fino a 70 mq	1,03	95,83
ANR 110 - Abit. non residenti fino tra 71 e 110 mq	1,16	122,45
ANR 111 - Abit. non residenti oltre 111 mq	1,24	159,72



COMUNE DI CHIUSDINO

(Provincia di Siena)

TARIFFE TARI 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA	FISSA €	VARIABILE €
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,10	0,91
102 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	1,42	1,17
103 - Stabilimenti balneari	1,03	0,86
104 - Magazzini, esposizioni, autosaloni	0,82	0,67
105 - Alberghi con ristorante	2,48	2,05
106 - Alberghi senza ristorante	2,12	1,76
107 - Case di cura e riposo	2,40	1,99
108 - Uffici, agenzie	1,82	1,50
109 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,33	1,10
110 - Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,83	1,52
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,00	1,65
112 - Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista..)	1,67	1,38
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,98	1,64
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,47	1,21
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,67	1,38
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	10,00	4,86
117 - Bar, caffè, pasticceria	6,67	5,18
118 - Supermercato, macelleria, generi alimentari, pane e pasta	4,43	3,65
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,98	3,29
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,84	8,10
121 - Discoteche, night club	2,63	2,17